

REGOLAMENTO (CEE) N. 3370/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 579/92 che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visito il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che le modalità di applicazione nel settore delle uova e del pollame del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia sono state definite nel regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione (1);

considerando che per le domande di titolo presentate nel periodo dal 1° al 10 ottobre, le importazioni possono essere effettuate dal 23 ottobre al 20 gennaio dell'anno successivo; che le importazioni a prelievo ridotto effettuate nel periodo dal 1° al 20 gennaio sono imputate ai quantitativi del massimale del quarto trimestre e che è pertanto opportuno conservare, durante questo periodo, un'aliquota di riduzione uniforme tenendo conto dell'aliquota di riduzione del prelievo in vigore nel periodo di presentazione delle domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 579/92 è aggiunto il seguente comma:

L'aliquota di riduzione del prelievo è quella in vigore nel periodo di presentazione delle domande.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 15.